



BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 30
DEL 13 AGOSTO 2013
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
DEL 7 AGOSTO 2013

S O 3 O

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.

pag. **2**

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

pag. **12**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_SO30_1_LRE_9

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1 finalità

Art. 2 modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2012

Art. 3 modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2012

Art. 4 inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 2/2012

Art. 5 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012

Art. 6 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 2/2012

Art. 7 misure dirette al rafforzamento dell'operatività dei Fondi di cui all'articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009

Art. 8 modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2009

Art. 9 finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA

Art. 10 modifica all'articolo 32 della legge regionale 7/2000

Art. 11 clausola valutativa

Art. 12 disposizioni finanziarie

Art. 13 altre disposizioni finanziarie

Art. 14 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Al fine di fronteggiare la perdurante situazione di grave crisi economica e sociale e la conseguente carenza di liquidità delle imprese, la presente legge adotta le misure urgenti necessarie a sostenere e rilanciare i settori produttivi del territorio regionale e a tutelare l'occupazione.

Art. 2 modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole «della Sezione per le garanzie» sono aggiunte le seguenti: «e, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, della Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA».

Art. 3 modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 le parole «e del Fondo per lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA».

Art. 4 inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 2/2012

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis sezione smobilizzo crediti PA

1. La Sezione smobilizzo crediti PA costituisce strumento di agevolazione a favore del sistema produttivo

regionale finalizzato a supportare l'equilibrio della gestione finanziaria aziendale in relazione all'andamento del mercato del credito tramite il sostegno all'effettuazione di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale del Friuli Venezia Giulia per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

2. Le dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA sono destinate alla concessione di contributi a sollievo degli oneri a carico dell'impresa creditrice in relazione a operazioni finanziarie di smobilizzo del credito.

3. A valere sulle dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA possono essere, altresì, concessi finanziamenti agevolati a complemento delle operazioni finanziarie di cui al comma 2, nel caso in cui l'impresa creditrice:

a) aderisce alla proposta di determinazione del saggio degli interessi moratori a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 1 in ritardo con il pagamento in conformità ad apposito schema di convenzione approvato, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, di concerto con gli Assessori competenti in materia di finanze, programmazione e patrimonio e funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

b) dimostra di aver corrisposto la quota spettante ai subappaltatori e ai cottimisti della somma ricevuta dall'impresa creditrice medesima a seguito dell'effettuazione dell'operazione finanziaria di smobilizzo del credito.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di agevolazione finanziaria di cui al presente articolo possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, oltre alle banche in conformità all'articolo 4, gli intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012

1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e del Fondo per lo sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: <<, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA>>;

b) al comma 9 le parole <<e al Fondo per lo sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: <<, al Fondo per lo sviluppo e alla Sezione smobilizzo crediti PA>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 2/2012

1. All'articolo 13 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 le parole <<Al Fondo per lo sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: <<Alla Sezione smobilizzo crediti PA>>;

b) al comma 11:

1) le parole <<nel Fondo per lo sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella Sezione smobilizzo crediti PA>>;

2) le parole <<a tale Fondo>> sono sostituite dalle seguenti: <<a tale Sezione>>;

3) le parole <<Nel medesimo Fondo confluiscono>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nella medesima Sezione smobilizzo crediti PA confluiscono>>;

4) le parole <<sono trasferiti in capo al Fondo per lo sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: << sono trasferiti in capo alla Sezione smobilizzo crediti PA>>;

c) al comma 14 le parole <<di cui all'articolo 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 6 e 6 bis>>;

d) al comma 20 le parole <<e sul Fondo per lo sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: <<, sul Fondo per lo sviluppo e sulla Sezione smobilizzo crediti PA>>.

Art. 7 misure dirette al rafforzamento dell'operatività dei Fondi di cui all'articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009

1. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere ai Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato e ciò nella misura massima complessiva di 80 milioni di euro.

2. Con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione, d'intesa con l'Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, la Giunta regionale ripartisce l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 tra i Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 e individua puntualmente i crediti oggetto di rinuncia.

3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 le risorse sono assegnate a titolo di dotazione ordinaria dei Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'attuale impiego dei fondi, la Giunta regionale può disporre che le risorse relative ai crediti rinunciati vengano trasferite dai Fondi originariamente destinatari delle anticipazioni al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012 per essere destinate alla dotazione ordinaria di quest'ultimo.

5. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009, i previsti rientri al bilancio regionale.

Art. 8 modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2009

1. Dopo la lettera f quater) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009 è aggiunta la seguente:

<<f quinques) Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi.>>.

Art. 9 finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA, come inserito dall'articolo 4, un finanziamento dell'ammontare di 5 milioni di euro da rimborsare entro il 30 giugno 2023, senza applicazione di interessi.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 ed entrano a far parte della dotazione ordinaria del Fondo.

3. Il competente Servizio della Direzione regionale attività produttive, nell'atto con cui dispone il pagamento delle risorse oggetto del finanziamento, provvede al contestuale accertamento del credito restitutorio in favore della Regione, che viene iscritto alla competenza finanziaria dell'esercizio di scadenza del credito.

4. Al trasferimento di cui al comma 1 non si applica l'articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).

Art. 10 modifica all'articolo 32 della legge regionale 7/2000

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.>>.

2. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 5 bis, della legge regionale 7/2000, come aggiunto dal comma 1, si applica anche con riferimento ai vincoli di destinazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure attuate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione.

2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.

3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.

Art. 12 disposizioni finanziarie

1. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul

capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, si provvede mediante l'istituzione del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e annuale per l'anno 2013, con uno stanziamento di 80 milioni di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.5069 e del capitolo 9999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009".

3. All'onere di 80 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale".

5. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 4 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

7. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 6 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 8 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 3, è istituito, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 4.5.270 il capitolo 2998 con la denominazione "Rientri derivanti dal finanziamento concesso al Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - Sezione smobilizzo crediti della PA regionale e locale".

Art. 13 altre disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è autorizzato l'accantonamento di 75 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 54 di nuova istituzione, con la denominazione "Futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 10.7.1.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 59 - "Interventi futuri per crisi industriali complesse".

3. All'onere complessivo di 85 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 14 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 agosto 2013

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 strumenti di intervento

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere:

a) sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), di seguito denominato FRIE;

b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato Fondo per lo sviluppo.

2. Al fine di promuovere, in particolare, l'accesso al credito bancario delle imprese regionali, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la costituzione, nell'ambito del FRIE, della Sezione per le garanzie e, **nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, della Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA.**

3. I fondi di cui al comma 1, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestioni fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007, amministrate con contabilità separata, sulle quali il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

4. Resta fermo quanto disposto all'articolo 2, commi da 95 a 99, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assessment del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in materia di concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese che formano i distretti industriali della sedia e del mobile.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 dotazioni

1. In aggiunta alle risorse esistenti, le dotazioni del FRIE, della Sezione per le garanzie, **del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA**, sono alimentate da:

a) conferimenti della Regione;

b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;

c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie.

2. Il FRIE e il Fondo per lo sviluppo sono alimentati, inoltre, dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 2/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 Comitato di gestione

1. In conformità all'articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all'articolo 8 del decreto legislativo 110/2002, l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, **del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA** e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

2. Il Comitato di gestione è composto da:

a) un Presidente;

b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale.

3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.

4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibe-

razioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.

6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.

7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione.

9. Le spese di funzionamento del Comitato di gestione fanno proporzionalmente carico al FRIE, alla Sezione per le garanzie, **al Fondo per lo sviluppo e alla Sezione smobilizzo crediti PA** e il loro importo massimo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, previa motivata indicazione del Comitato di gestione.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 2/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 disposizioni attuative, finanziarie e transitorie

1. Al FRIE affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, di seguito denominato <<FRSC>>. A tale fine, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRSC e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al FRIE dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRSC, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009.

2. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le somme giacenti sul FRSC confluiscono al FRIE. Nel medesimo FRIE confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

3. All'articolo 5 della legge regionale 9/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola << Comitato >> sono inserite le seguenti: << di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE, >>;

b) al comma 3 le parole << Fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia) >> sono sostituite dalla seguente: << FRIE >>.

4. Il Fondo per lo sviluppo prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005.

5. All'articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi >>;

b) al comma 12 le parole << al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 10, >> sono sostituite dalle seguenti: << alle attività di cui al comma 14 >>;

c) al comma 14 dopo le parole << Comitato di gestione >> sono inserite le seguenti: <<, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, >>.

6. Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato <<FRIA>>.

7. Ai fini di cui al comma 6, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRIA e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRIA, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009.

8. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, le somme giacenti sul FRIA confluiscono al Fondo per lo sviluppo. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

9. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione del FRIA. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sul FRIA, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

10. **Alla Sezione smobilizzo crediti PA** affluiscono le risorse finanziarie disponibili sui conti aperti, in conformità alle vigenti norme convenzionali, presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ai fini dell'accreditamento dei mezzi da destinare alla concessione dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e dei contributi di cui agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005.

11. Ai fini di cui al comma 10, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, sono stabilite le modalità per il passaggio delle somme giacenti sui conti di cui al comma 10 medesimo **nella Sezione smobilizzo crediti**

PA e per il trasferimento in capo a tale Sezione dei rapporti giuridici attivi e passivi della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, con esclusione di quelli attinenti all'attività della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia quale istituto mutuante. **Nella medesima Sezione smobilizzo crediti PA confluiscono**, inoltre, le somme relative ai successivi rientri, di qualsiasi natura, afferenti ai rapporti contributivi in corso. In base a quanto previsto dall'articolo 8, commi 87, 88 e 89, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dall'articolo 110, comma 20, della legge regionale 29/2005, sono trasferiti in capo **alla Sezione smobilizzo crediti PA**, altresì, i rapporti giuridici attivi e passivi in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36).

12. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005.

13. La Sezione per le garanzie succede nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella disponibilità delle risorse afferenti al Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4/2005.

14. Ai fini dell'accesso agli incentivi **di cui agli articoli 6 e 6 bis**, nell'ambito delle imprese di servizi sono incluse le imprese che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale. Non rientrano in tale ambito, in particolare, le imprese esercenti attività finanziarie e assicurative.

15. Ai fini e ai sensi di cui all'articolo 7, comma 4, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) e la SACE SpA.

16. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), si intendono per organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni.

17. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 12/2002 e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui alla presente legge.

18. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, a condizione che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.

19. L'accesso ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo da parte delle imprese industriali, di servizio e loro consorzi è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale al fine di garantire il coordinamento con l'operatività degli interventi finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assessment del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

20. La Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sulla Sezione per le garanzie, **sul Fondo per lo sviluppo e sulla Sezione smobilizzo crediti PA**, è autorizzata a determinare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, il rientro al bilancio regionale delle disponibilità ivi allocate, nonché a modificare la distribuzione delle risorse.

21. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita dalla seguente << Conferimenti al FRIE per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese >>.

22. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1436 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi per la concessione di finanziamenti agevolati>>.

23. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 e al capitolo 1437 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti alla Sezione del FRIE per le garanzie per l'attivazione di garanzie a condizioni agevolate>>.

24. Fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 in relazione alle procedure per l'avvio dell'attuazione delle misure agevolative di cui al capo II, fatto salvo quanto previsto al comma 25, ultimo periodo, in ordine alla transitoria applicazione della normativa di cui alle lettere c) e d) ai procedimenti in corso, continuano ad applicarsi le norme di cui:

a) agli articoli 1, 2, 3,4,6, 7, 8, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 9/2003, in materia di FRIE;

b) all'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, della legge regionale 4/2005, in materia di Fondo regionale di garanzia per le PMI;

c) agli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della legge regionale 12/2002, in materia di gestione e concessione di incentivi alle imprese artigiane;

d) agli articoli 95, 96, 97 e 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della legge regionale 29/2005, in materia di gestione e concessione di incentivi alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

25. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti adottate dal competente Comitato di gestione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge fanno carico al FRIE. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi della normativa di cui al comma 24, lettere c) e d), adottate dai competenti comitati di gestione entro la data di cui al comma 24 fanno carico al Fondo per lo sviluppo. I procedimenti in corso su istanze in relazione ai quali non è intervenuta deliberazione di concessione del finanziamento da parte dei competenti comitati di gestione entro tali termini sono conclusi dal Comitato di gestione del FRIE, per quanto attiene ai finanziamenti di cui al primo periodo, e dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, per quanto riguarda i finanziamenti di cui al secondo periodo, che deliberano in merito in applicazione della normativa previgente e i relativi impegni finanziari fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo. In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedurali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.

25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIE non ancora deliberate dal Comitato di gestione del FRIE sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al Comitato di gestione del FRIE, trasmessa dalla banca convenzionata e già ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedurali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.

25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi anche successivamente alla data di cui al comma 24 la normativa previgente.

26. Fino alla data di cui al comma 24, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere l'accettazione delle domande degli incentivi di cui al comma 24 medesimo, lettere c) e d), al fine di garantire la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione di tali norme.

27. Il Comitato di gestione del FRIA di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002 e il Comitato di gestione del FSRICTS di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005 durano in carica, nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche successivamente alla data di cui al comma 24, per un ulteriore periodo, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, fino al disbrigo degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni di liquidazione e di trasferimento delle risorse di cui ai commi 7, 8, 10 e 11. Nello stesso periodo il relativo supporto tecnico, amministrativo e organizzativo continua a essere assicurato dall'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002 e all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, in conformità alle convenzioni di cui ai commi 9 e 12. Le spese di funzionamento dei Comitati di gestione del FRIA e del FSRICTS, nonché il compenso per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo relativo a tale periodo sono calcolati in base alle norme vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge e fanno carico ai fondi e ai conti in liquidazione.

28. Il Comitato di gestione del FRIE dura in carica nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla ricostituzione del Comitato stesso in base alle norme di cui all'articolo 10, che ha luogo entro sei mesi dalla data di cui al comma 24.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 14, commi da 39 a 60, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, è il seguente:

Art. 14 adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi

- omissis -

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione

finanziaria e di contabilità regionale).

40 Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:

- a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007;
- b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in relazione all'acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;
- c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
- d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.

41. Il Fondo è gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.

42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.

43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilità del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.

44. Ogniquale volta ne valuti l'opportunità in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilità di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme così determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni nelle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono presupposto per l'aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 21/2007.

46. Il Fondo è autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le rispettive finalità:

- a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE);
- b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);
- c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia;
- d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;
- e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell'ambito del FRIE, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11 del presente articolo;
- f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.
- f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.
- f ter) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili.
- f quater) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani;

f quinquies) Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi.

47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.

48. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, il Fondo è autorizzato altresì ad acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai sensi ovvero per le finalità delle seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 26/1995;
- b) legge regionale 23/2001;
- c) legge regionale 2/2002;
- d) legge regionale 12/2002;
- e) capo I della legge regionale 4/2005, e successive modifiche;
- f) legge regionale 29/2005.

49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.

50. In sede di prima applicazione della presente legge:

- a) alle attività di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e f), è destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui al comma 46, nonché delle somme da concedere a ciascuno di essi è assunta dalla Giunta regionale;
- b) alle attività di cui al comma 46, lettera d), è destinata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;
- c) alle attività di cui al comma 48 è destinata una somma complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'allocazione delle risorse di cui al presente comma per l'attuazione di quanto disposto dal comma 48.

51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo è autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalità per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.

52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attività produttive, nel rispetto della

normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.

53. Il Fondo è dotato di autonomia patrimoniale ed è gestito, con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché, per quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all'articolo 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale); la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi, relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle previste dalla presente legge.

54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione e il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.

55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.

56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.

57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 14/2003, in conseguenza dell'adozione della deliberazione di cui al comma 42.

58. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

59. Per le finalità di cui ai commi 39 e 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 l'unità di bilancio 4.5.270 con la denominazione "Rientri da concessione di crediti" e il capitolo 999 con la denominazione "Rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 38, della legge regionale 11/2009", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012, è il seguente:

Art. 6 Fondo per lo sviluppo

1. Il Fondo per lo sviluppo costituisce strumento di sostegno del sistema produttivo regionale finalizzato a completare le misure di intervento del FRIE nella concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche in forma di prestito partecipativo.

3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di <<start up>> costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.

4. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono, inoltre, destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale, costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da <<spin-off>> di università o enti pubblici di ricerca, da non oltre due anni da tale data. Possono presentare richiesta di intervento anche soggetti che si impegnano a costituirsi in impresa entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 sono utilizzati per le seguenti finalità:

a) esigenze di studio, valutazione e sviluppo di un progetto aziendale iniziale (<<seed>>);

b) sviluppo del prodotto e commercializzazione iniziale (<<start up>>);

c) acquisto di azienda o ramo d'azienda al fine del mantenimento sul mercato dell'attività economica relativa al complesso aziendale acquistato.

Nota all'articolo 8

- Per il testo del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009, vedi note all'articolo 7.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, è il seguente:

Art. 7 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

- omissis -

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel momento in cui gli organi gestori provvedano a dimostrare l'effettivo fabbisogno di cassa.

- omissis -

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 vincolo di destinazione dei beni immobili

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

5 bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 6

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 22 luglio 2013 e assegnato alla I Commissione permanente il 23 luglio 2013, con parere della II Commissione permanente;

- parere della II Commissione permanente reso nella seduta del 29 luglio 2013;

- esaminato dalla I Commissione permanente nella seduta del 29 luglio 2013 e, nella stessa, approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazioni orali di maggioranza dei consiglieri Liva e Paviotti e, di minoranza, dei consiglieri Ciriani, Piccin e Sergio;

- dichiarato urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento interno, nella seduta antimeridiana del 30 luglio 2013;

- nella stessa seduta è stata autorizzata la presentazione delle relazioni in forma orale;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana dell'1 agosto 2013 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5052/P dd. 6 agosto 2013.

13_SO30_1_LRE_10

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle competenze a essa attribuite dallo Sta-

tuto speciale, in particolare, dall'articolo 4, primo comma, numero 1), e dagli articoli 19 e 21, adotta con la presente legge ulteriori misure per ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statuari.

2. In attesa dell'emanazione di nuove norme di attuazione statutaria in materia di funzioni di controllo della Corte di conti, la presente legge reca altresì norme di primo adeguamento, nell'ambito della propria competenza legislativa, alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto medesimo.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/1964

Art. 2 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2/1964

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale 18/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

<<La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi.>>;

b) il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

<<Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata.>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/1964

1. L'articolo 3 della legge regionale 2/1964 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del Consiglio.>>.

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 52/1980

Art. 4 inserimento dell'articolo 01 nella legge regionale 52/1980

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

<<Art. 01

1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.>>.

Art. 5 modifica all'articolo 2 della legge regionale 52/1980

1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 52/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, secondo criteri e limiti stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 52/1980

1. All'articolo 4 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

<<2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<per il funzionamento delle segreterie particolari>> sono aggiunte le seguenti: <<; le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di

lavoro a tempo parziale>>);

c) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

<<3 ter. La sostituzione di cui al comma 3 bis non rileva al fine del computo di cui all'articolo 4 bis.>>.

Art. 7 inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 52/1980

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale.

3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2 è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di tre unità di categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo. Qualora al gruppo misto appartengano due consiglieri la quota fissa spettante è equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione; qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere, la quota fissa spettante è equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione.

4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.

6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili. Tra le spese di personale sono comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale.

7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 52/1980

1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del primo comma le parole <<al precedente articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 4>>;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.

1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.

1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.

1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.

1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).>>.

Art. 9 sostituzione dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7 bis

1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al numero 2 bis) del primo comma dell'articolo 5, con indicazione della categoria e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro per l'esecuzione all'Amministrazione regionale.

2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata sino al termine della legislatura, salvo verifica della disponibilità finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 bis. Il rapporto di lavoro può essere risolto prima della scadenza prevista, su richiesta del Presidente del gruppo. Il rapporto di lavoro cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato.>>.

Art. 10 abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 8 della legge regionale 52/1980 è abrogato.

Art. 11 sostituzione dell'articolo 8 bis della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 bis

1. I beni strumentali acquisiti dai gruppi consiliari con i fondi di cui all'articolo 12 sono soggetti a inventario.

2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si provvede alla disciplina dell'assegnazione dei beni ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4; nell'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 4, ai gruppi consiliari costituiti a inizio legislatura può tenersi conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo cessato, da cui i beni medesimi provengono, e uno o più gruppi costituiti.>>.

Art. 12 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 12 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.

2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.

3. L'importo complessivo di cui al comma 2 è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:

a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;

b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari, in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.

4. I contributi non possono essere utilizzati:

a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;

c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;

d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

f) per spese relative all'acquisto di automezzi.

5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.

6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.>>.

Art. 13 modifica all'articolo 13 della legge regionale 52/1980

1. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 52/1980, le parole <<, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa,>> sono soppresse.

Art. 14 sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 14 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

1. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.>>.

Art. 15 sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 15 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo al Presidente della Regione ai fini del successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.

4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.>>.

Art. 16 sostituzione dell'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15 bis pubblicità delle spese dei gruppi consiliari

1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.

2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.

3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980, come sostituito dal comma 1, si provvede nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), con riferimento alle risorse previste all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015.

3. In relazione al disposto di cui al comma 2, alle unità di bilancio 11.3.1.1189 e 11.3.2.1189 nella denominazione dei capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015 dopo le parole <<Amministrazione regionale>> sono inserite, rispettivamente, le parole <<e del Consiglio regionale>> e le parole <<e il Consiglio regionale>>.

CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/1981

Art. 17 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/1981

1. All'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), come modificato dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 21/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

<<Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.>>;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

<<Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio.>>.

Art. 18 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/1981

1. All'articolo 4 della legge regionale 21/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<vitto e di esercizio automezzo sulla base di ventuno giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti e uffici regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<esercizio del mandato>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria e indipendentemente dalla causa, viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.>>;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.>>;

f) il comma 7 è abrogato.

Art. 19 modifica all'articolo 5 della legge regionale 21/1981

1. All'articolo 5 della legge regionale 21/1981, le parole <<trattamento economico previsto dall'articolo 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<rimborso delle spese previsto dall'articolo 1>>.

Art. 20 abrogazione degli articoli 5 bis, 6 e 8 della legge regionale 21/1981

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5 bis della legge regionale 21/1981, come inserito dall'articolo 7, comma 45, della legge regionale 30/2007, e modificato dall'articolo 22 della legge regionale 17/2010;

b) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 21/1981.

CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 41/1983

Art. 21 sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 41/1983

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 28/2007, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

1. I Consiglieri regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbli-

gazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Gli adempimenti indicati al comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.

4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.

5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.>>.

Art. 22 modifica all'articolo 2 della legge regionale 41/1983

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente:

<<Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto, il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono pubblicate per ciascun soggetto le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 1.>>.

Art. 23 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 41/1983

1. L'articolo 3 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una sanzione pecuniaria dal 10 al 30 per cento dell'indennità di presenza mensile lorda di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri).>>.

CAPO VI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 38/1995

Art. 24 modifica all'articolo 1 della legge regionale 38/1995

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole <<l'indennità di trasferta e il rimborso forfettario delle spese di vitto ed esercizio automezzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<il rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato>>.

Art. 25 modifica all'articolo 3 della legge regionale 38/1995

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 38/1995, le parole <<del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato,>> sono soppresse.

Art. 26 modifica all'articolo 4 della legge regionale 38/1995

1. Il comma 2 all'articolo 4 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 7, comma 30, della legge regionale 12/2006, è sostituito dal seguente:

<<2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).>>.

Art. 27 abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 38/1995

1. L'articolo 5 della legge regionale 38/1995 è abrogato.

Art. 28 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 38/1995

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 38/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 13, della legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura dal consigliere regionale cessato>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale>>;
- b) dopo le parole <<per ogni anno di esercizio del mandato>> sono aggiunte le seguenti: <<per un massimo di dieci anni>>.

Art. 29 modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 38/1995

1. All'articolo 6 bis della legge regionale 38/1995, come inserito dall'articolo 8, comma 15, della legge regionale 1/2007, le parole <<e versato i contributi di cui all'articolo 3 per lo stesso periodo>> sono soppresse.

Art. 30 inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 38/1995

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 38/1995 è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.>>.

CAPO VII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13/2003

Art. 31 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13/2003

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 per cento>> e le parole <<con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole <<80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<85 per cento>> e le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<70 per cento>>.

Art. 32 modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2003, le parole <<con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo>>.

Art. 33 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2003

1. All'articolo 5 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola <<vitto>> è sostituita dalle seguenti: <<esercizio del mandato>>;
- b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.>>;
- c) il comma 2, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17/2010, è abrogato.

Art. 34 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2003

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<all'ultima mensilità dell'indennità di cui all'articolo 4 percepita dall'assessore cessato>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'importo dell'indennità, di cui all'articolo 4, mensile lorda vigente alla

data di cessazione dell'assessore>>;

b) dopo le parole <<per ogni anno di esercizio della carica>> sono aggiunte le seguenti: <<per un massimo di dieci anni>>.

Art. 35 inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 13/2003

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 13/2003 è inserito il seguente:

<<Art. 11 bis esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.>>.

Art. 36 abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 13/2003

1. L'articolo 14 della legge regionale 13/2003 è abrogato.

CAPO VIII - ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO

Art. 37 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2011

1. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.>>;

c) al comma 6 dopo le parole <<per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio>> sono aggiunte le seguenti: <<, decorsi trenta giorni dall'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 bis, e sino al saldo>>;

d) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:

<<6 quater. L'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.>>.

Art. 38 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2012

1. I commi 7, 8 e da 10 a 39 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori dell'8,80 per cento di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 27/2012, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.

CAPO IX - ADEGUAMENTI ULTERIORI

Art. 39 compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

Art. 40 riduzione del trattamento economico spettante all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

1. Con deliberazione della Giunta regionale è rideterminato, in riduzione, il compenso spettante al titolare dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13. A tal fine, al comma 4 del predetto articolo, le parole <<in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994>> sono soppresse.

Art. 41 riduzione dei componenti della Commissione regionale per le pari opportunità

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<diciannove commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattordici commissarie>>;
- b) alla lettera a) del comma 2 le parole <<quindici commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<dieci commissarie>>.

Art. 42 abrogazione del trattamento economico aggiuntivo della Consigliera di parità

1. Il comma 22 dell'articolo 12 della legge regionale 27/2012 è abrogato.

CAPO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari);
- b) il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);
- c) il comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale 35/1996, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 44/1996.

Art. 44 indennità di fine mandato

1. La disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla presente legge, trova applicazione a decorrere dalla XI legislatura.

2. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive, per il periodo di mandato sino alla X legislatura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; a tali fini, la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura deve intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura.

3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 38/1995, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.

Art. 45 interpretazione autentica dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980

1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, il Presidente del gruppo consiliare può richiedere la risoluzione del contratto anche per ragioni di rispetto di principi di coordinamento della finanza pubblica o di altre norme legislative comportanti limiti di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 46 norma transitoria in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale

1. Le disposizioni di cui ai capi II, IV, VI e VII in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47 norme transitorie in materia di funzionamento dei gruppi consiliari

1. Le disposizioni del capo III trovano applicazione per i contributi spettanti ai gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 e successive modifiche e integrazioni, nel testo anteriormente vigente, continuano ad applicarsi ai contributi corrisposti nel corso della X legislatura. Alla rendicontazione dei predetti contributi si provvede ai sensi delle leggi regionali predette.
3. Il rendiconto dei contributi erogati nel corso della XI legislatura, fino alla data di cui al comma 1, è presentato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 52/1980, come modificato dalla presente legge; la parte non utilizzata entro la stessa data del contributo per il funzionamento dei gruppi e della quota di finanziamento sostitutivo liberamente impiegabile di cui, rispettivamente, all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e all'articolo 8, primo e secondo comma, della legge regionale 52/1980, nei testi anteriormente vigenti, resta assegnata al gruppo beneficiario che può impiegarla in conformità alle disposizioni della presente legge. La parte della quota del finanziamento sostitutivo vincolata al reimpiego nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 52/1980, nel testo anteriormente vigente, non utilizzata alla medesima data, è versata in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale, secondo termini e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. Fino all'approvazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in attuazione della presente legge, trovano applicazione in quanto compatibili le deliberazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 54/1973.
5. Le disposizioni di cui al capo III trovano applicazione per il personale dei gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare complessivo delle risorse per il personale dei gruppi consiliari e il budget spettante ai singoli gruppi per le medesime finalità sono calcolati in rapporto al periodo intercorrente dalla data predetta fino al 31 dicembre 2013.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come inserito dall'articolo 7 della presente legge, per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale procede a una verifica della spesa per il personale dei gruppi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora tale verifica faccia prevedere il superamento dei limiti previsti dalla citata disposizione, il Presidente del gruppo consiliare, la cui spesa per il personale assegnato ecceda il limite di budget del gruppo, è tenuto a individuare e adottare, entro il 15 settembre 2013, gli opportuni interventi finalizzati al rientro nei limiti predetti, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 52/1980, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.
7. Fermo restando il rispetto del limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, nel caso di mancata adozione da parte di alcuni dei Presidenti dei gruppi degli interventi di cui al comma 6 entro il termine indicato, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità idonee ad assicurare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale da parte dei gruppi interessati entro il 31 dicembre 2013, ivi compresa la limitazione della facoltà dei Presidenti dei gruppi medesimi di autorizzare il ricorso all'effettuazione di lavoro straordinario e di missioni da parte del personale del gruppo.
8. Per l'anno 2013, ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale presso i gruppi consiliari possono aver corso, previa verifica della disponibilità finanziaria residua, sulla base di criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 48 norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali

1. Le modifiche apportate dal capo V alla legge regionale 41/1983 trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative all'inizio della XI legislatura: a tal fine le dichiarazioni già presentate a norma della legge regionale 41/1983, nel testo anteriormente vigente, sono integrate, qualora necessario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale provvedono ad adeguare il modulo previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 41/1983. Le sanzioni previste dall'articolo 3 della predetta legge regionale 41/1983, come modificato dalla presente legge, trovano applicazione a partire dalla prima dichiarazione annuale, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima, successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 49 norma transitoria concernente la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio

1. Con riferimento alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, il termine di centottanta giorni previsto dal comma 6 quater del medesimo

articolo, come inserito dall'articolo 37, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 agosto 2013

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 4, 19 e 21 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 19

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 21

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

- Il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 12, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, è il seguente:

Art. 1 rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi

annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale.

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

9 bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

9 ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9 quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9 quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9 sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di

cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9 septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi.

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata.

Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento. Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del quarto comma e l'indennità ad esso spettante.

- Per il testo dell'articolo 19 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 17 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia è il seguente:

Art. 17

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

<<Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione>>.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna a ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica. Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all'allestimento, all'arredamento e alla attrezzatura di dette sedi.

Sono altresì poste in carico dei fondi del Consiglio regionale le spese per l'allacciamento degli apparecchi telefonici, nonché quelle di cancelleria, per canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo, **secondo criteri e**

limiti stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'Economo del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al Presidente subentrante.

L'utilizzazione, da parte dei gruppi consiliari, di locali di proprietà regionale diversi da quelli di cui al primo comma, anche esterni alla sede del Consiglio regionale, per l'assolvimento di esigenze temporanee connesse all'attività istituzionale o al rapporto fra eletto ed elettori, non comporta alcun onere a loro carico.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:

- a) una unità di categoria fino alla D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
- b) tre unità di categoria fino alla D o equiparata per i gruppi fino a quattro consiglieri o quattro unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quattro consiglieri;
- c) una unità fino alla categoria D o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
- d) una unità fino alla categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
- e) una ulteriore unità fino alla categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d).

2 bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari; **le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale.**

3 bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituito sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3 ter. La sostituzione di cui al comma 3 bis non rileva al fine del computo di cui all'articolo 4 bis.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

Il personale di cui **all'articolo 4** è scelto:

- 1) fra i dipendenti regionali;
- 2) tra i dipendenti provenienti da amministrazioni dello Stato ivi compresi i dipendenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado o di Enti pubblici, in posizione di comando;
- 2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato;
- 3) (ABROGATO).

1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.

1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.

1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.

1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.

1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).

Nota all'articolo 11

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 52/1980 vedi nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 52/1980, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

I contributi di cui all'articolo precedente sono erogati a rate mensili.

Se nel corso dell'anno un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, come modificato dall'articolo 12, comma 25, lettera a), della legge regionale 27/2012, è il seguente:

Art. 3 Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche

1. Il Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Programma triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.

2. Il Programma triennale è a scorrimento annuale e definisce le strategie della Regione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali. Il Programma triennale definisce gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi e le scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi. Esso individua altresì le azioni dell'Amministrazione regionale articolate nelle seguenti componenti:

a) SIAR - Sistema Informativo Amministrazione Regionale;

b) SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali;

c) SISR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;

d) RUPrAR - Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale;

e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).

3. Il Programma triennale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni centrali competenti per le singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di regia di cui al comma 4 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall'assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con gli assessori regionali competenti in materia di infrastrutture telematiche e di sanità, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

4. La Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government coordina una Cabina di regia, alla quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di sanità, la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture telematiche regionali e Insiel SpA, con lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Programma triennale e per il monitoraggio della sua attuazione. La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di tre esperti in materia di ICT ed e-government, designati dal Consiglio delle autonomie locali, e da tre esperti rappresentativi degli enti del Servizio sanitario regionale, designati dalla Direzione centrale competente in materia di sanità, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse.

5. Le eventuali modifiche operative ai singoli interventi che si rendano necessarie fino all'adozione del successivo Programma triennale sono adottate su proposta delle Direzioni centrali interessate dal direttore della struttura competente in materia di ICT ed e-government.

6. La sezione del Programma triennale relativa alle infrastrutture delle telecomunicazioni a banda larga è predisposta e approvata secondo le modalità stabilite dall'articolo 31 della legge regionale 3/2011.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza.

Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.

Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di **esercizio del mandato**.

2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di **3.600 euro mensili**.

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati Assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento.

5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria e indipendentemente dalla causa, viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.

7. ABROGATO

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 è il seguente:

Art. 5 rimborso forfetario

1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di vitto nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche.

2. Il rimborso viene ridotto di un ventunesimo per ogni giornata di trasferta fuori dal territorio regionale con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pasto ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori) e successive modifiche.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 21/1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

Ai Consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta si rechino in missione fuori del territorio regionale compete il **rimborso delle spese previsto dall'articolo 1** della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 e successive modificazioni.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori), come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 17/2008, è il seguente:

Art. 1

Al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso il supplemento per il vitto), nonché per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Spetta pure il rimborso, entro lo stesso limite, della spesa sostenuta per viaggi effettuati in aereo o con altri servizi di linea; nonché delle spese di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, aerobus e, in mancanza di autovetture di servizio, per i percorsi compiuti con autotassametri. Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede.

Per i percorsi compiuti con autovetture proprie o noleggiate, in mancanza di autovetture di servizio, la relativa spesa è rimborsata nella misura forfettaria di di 1/5 del costo di un litro di benzina <<super>> vigente nel tempo per chilometro.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente a ricevere gli adempimenti dei Consiglieri regionali di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

L'anzidetto Ufficio, altresì, predispone lo schema di modulo sul quale dovranno essere effettuate le dichiarazioni patrimoniali qui considerate.

Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto, il quale prov-

vede, altresì, alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono pubblicate per ciascun soggetto le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 41/1983 è il seguente:

Art. 1

I Consiglieri regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente comma, i Consiglieri regionali sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Gli stessi Consiglieri sono tenuti, altresì, a presentare nei termini previsti le variazioni delle rispettive situazioni patrimoniali, ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 38/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 trattamento indennitario dei consiglieri regionali

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di presenza;
- b) indennità di carica e indennità di funzione;
- c) indennità di fine mandato;
- d) assegno vitalizio.

2. Ai consiglieri regionali spetta altresì **il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato.**

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 38/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 trattenute sulla indennità di presenza

1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 indennità di carica e indennità di funzione

1. (ABROGATO)

2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del Regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).

3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 21/1981 vedi nota all'articolo 17.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 indennità di fine mandato

1. Ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato di cui alla lettera c) dell'articolo 1.

2. La stessa indennità spetta altresì ai consiglieri che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del consigliere.

4. L'indennità di fine mandato è pari **all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale**, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato **per un massimo di dieci anni**; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 38/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bis anticipo dell'indennità di fine mandato

1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per otto anni possono chiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione di un anticipo dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento di cui avrebbero diritto in caso di cessazione dal mandato l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta. Al termine del mandato consiliare, l'ammontare dell'anticipo è detratto dall'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 6.

Nota all'articolo 30

- Il testo degli articoli 28 e 29 del codice penale è il seguente:

Art. 28 interdizione dai pubblici uffici

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3. dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art. 29 casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 indennità di carica

1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al **60 per cento** dell'indennità mensile di presenza fissata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche.

2. All'assessore designato a sostituire il Presidente della Regione e agli altri assessori è attribuita mensilmente una indennità di carica pari, per il primo, all'**85 per cento** e, per gli altri, al **70 per cento** di quella spettante al Presidente.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale

1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell'articolo 3, pari a quella fissata **dall'articolo 2** della legge regionale 2/1964.

2. Sull'indennità di cui al comma 1 sono disposte le trattenute obbligatorie previste a carico dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nelle misure ivi indicate.

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13/2003, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 rimborso forfetario

1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di **esercizio del mandato** nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche. **A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.**

2. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), è il seguente:

Art. 4

1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfetario mensile delle spese di vitto e di esercizio automezzo sulla base di ventuno giorni di accesso alle sedi in cui operano i vari organi, enti e uffici regionali.

2. Il rimborso delle spese di vitto è determinato in misura corrispondente a quella prevista per un pasto giornaliero per i dipendenti regionali inviati in missione fuori dal territorio regionale ai sensi dell'art. 119 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il rimborso per l'esercizio automezzo viene stabilito annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con riferimento alle tabelle aggiornate dall'Automobile Club Italiano relative ai costi di esercizio auto per chilometro, riferiti a una percorrenza media annua di trentamila chilometri.
4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenone e di Tolmezzo, chilometri trecento.
5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria e indipendentemente dalla causa, viene trattenuto un ventunesimo del rimborso forfettario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano, ad eccezione del rimborso delle spese di vitto, nei confronti dei consiglieri regionali che hanno a propria disposizione, per lo svolgimento del loro mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza.
7. Nel caso di residenza in un Comune appartenente ad una Circoscrizione diversa da quella di elezione, i consiglieri regionali possono optare, come sede di riferimento chilometrico, per la Circoscrizione nella quale risiedono all'atto dell'accettazione della candidatura.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 13/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 indennità di fine carica

1. Alla cessazione dalla carica, agli assessori spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un'indennità di fine carica.
2. In caso di morte durante l'esercizio della carica l'indennità spetta agli eredi dell'assessore.
3. L'indennità di fine carica è pari **all'importo dell'indennità, di cui all'articolo 4, mensile lorda vigente alla data di cessazione dell'assessore**, moltiplicata per ogni anno di esercizio della carica **per un massimo di dieci anni**; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Nota all'articolo 35

- Per il testo degli articoli 28 e 29 del codice penale vedi nota all'articolo 30.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 5/2013 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali

1. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e di cui alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) è abrogato.

2. ABROGATO

3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 38/1995 e di cui alla legge regionale 13/2003, hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota. Sulle somme restituite a tale titolo spettano gli interessi nella misura legale per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio, **decorsi trenta giorni dall'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 bis, e sino al saldo.**

6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

6 quater. L'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.

7. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 38/1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dopo le parole << della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 >> sono aggiunte le seguenti: << , riferite al 1 gennaio 2011; dette competenze sono rivalutate annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT. >>;

b) al secondo comma dopo le parole << , spettanti ai componenti della Camera dei Deputati >> sono aggiunte le seguenti: << alla data e nella misura previste al medesimo comma. >>;

c) al terzo comma le parole << Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano >> sono sostituite dalle seguenti: << La rivalutazione annuale prevista al primo comma determina >>.

8. Le modifiche di cui al comma 7 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per gli anni 2012 e 2013 non trova applicazione la rivalutazione annuale prevista all'articolo 2, primo comma, della legge regionale 2/1964, come modificato dal comma 7.

10. All'articolo 8 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << , riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso >> sono sostituite dalle seguenti: << riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT. >>;

b) al comma 2 le parole << della predetta indennità >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'importo individuato ai sensi del comma precedente >>.

11. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 38/1995 le parole << Le variazioni dell'ammontare della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 determinano >> sono sostituite dalle seguenti: << La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina >>.

12. Le modifiche di cui ai commi 10 e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per gli anni 2012 e 2013 non trova applicazione la rivalutazione annuale prevista all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995, come modificato dal comma 10.

14. All'articolo 7 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole << , con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4, >> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole << dieci anni. >> sono sostituite dalle seguenti: << nove anni, sei mesi e un giorno. >>;

c) al comma 5 le parole << con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed >> sono soppresse.

15. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2003 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995. In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.>>.

16. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole << spese telefoniche >> sono aggiunte le seguenti: << , riferita al 1 gennaio 2011 >>;

b) dopo le parole << proprio mandato >> sono aggiunte le seguenti: << , riferita al 1 gennaio 2011 >>.

Note all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 11, commi da 6 a 40, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali

- omissis -

6. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 14/2012 sono abrogati.

7. **ABROGATO**

8. **ABROGATO**

9. Ai consiglieri regionali in carica sino alla X legislatura continua ad applicarsi l'istituto dell'assegno vitalizio come disciplinato dalla legge regionale 38/1995, mantenendo gli stessi i diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e nelle precedenti.

10. **ABROGATO**

11. **ABROGATO**

12. **ABROGATO**

13. **ABROGATO**

14. **ABROGATO**

15. **ABROGATO**

16. **ABROGATO**

17. **ABROGATO**

18. **ABROGATO**

19. **ABROGATO**

20. **ABROGATO**

21. **ABROGATO**

22. **ABROGATO**

23. **ABROGATO**

24. **ABROGATO**

25. **ABROGATO**

26. **ABROGATO**

27. **ABROGATO**

28. **ABROGATO**

29. **ABROGATO**

30. **ABROGATO**

31. **ABROGATO**

32. **ABROGATO**

33. **ABROGATO**

34. **ABROGATO**

35. **ABROGATO**

36. **ABROGATO**

37. **ABROGATO**

38. **ABROGATO**

39. **ABROGATO**

40. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole << i consiglieri regionali e gli assessori regionali cui >> sono sostituite dalle seguenti: << coloro ai quali >> e le parole << rinunciarvi ottenendo la restituzione dei contributi a tal fine versati. >> sono sostituite dalle seguenti: << ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota. >>;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).>>.

- omissis -

- L'articolo 11, commi 10 e 11, della legge regionale 27/2012, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è il seguente:

Art. 11

- omissis -

10. Entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data del giuramento di cui all'articolo 17 dello Statuto, il consigliere regionale ha facoltà di rinunciare al conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge mediante comunicazione scritta da presentarsi al Presidente del Consiglio regionale. La rinuncia ha carattere irrevocabile con riferimento alla singola legislatura.

11. Qualora non si avvalga della facoltà prevista al comma 10 il consigliere regionale è assoggettato d'ufficio a una contribuzione obbligatoria mensile, nella misura dell'8,80 per cento dell'indennità di presenza, effettuata mediante trattenuta sull'indennità medesima. La trattenuta obbligatoria di cui al presente comma è versata su apposito capitolo di entrata del bilancio del Consiglio regionale.

- omissis -

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11/2011 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici

1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata "Autorità per la vigilanza".

2. L'Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida per il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto.

3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalità e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettività.

4. Il titolare dell'Autorità per la vigilanza dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale.

4 bis. Al titolare dell'Autorità per la vigilanza che, per ragioni attinenti all'espletamento dell'incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

5. Non possono essere nominati titolari dell'Autorità per la vigilanza:

a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunità montane della regione, nonché dipendenti di tali Enti;

b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorità d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;

c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.

6. A pena di decadenza, il titolare dell'Autorità per la vigilanza non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Autorità d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.

7. L'Autorità per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l'Autorità ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

7 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno l'Autorità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In sede di prima applicazione il programma di attività per l'anno 2011, dovrà essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo 2011.

7 ter. L'Autorità per la vigilanza dispone della dotazione finanziaria a essa assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

7 quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità per la vigilanza presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attività di cui al comma 7 bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7 quinquies. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita da una struttura, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell'Autorità, definita e costituita con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ne determina anche la relativa dotazione organica.

7 sexies. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 7 quinquies è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7 septies. Per motivate esigenze di funzionalità può essere assunto personale a tempo determinato.

7 octies. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale.

8. L'Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 17/2004 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione è composta dalla Consigliera per l'attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e da **quattordici commissarie** che siano rappresentative delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e abbiano riconosciuta esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili.

2. La nomina delle commissarie è così determinata:

a) **dieci commissarie** vengono nominate dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle candidature richieste dallo stesso alle associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;

b) quattro commissarie vengono elette dal Consiglio regionale, con voto limitato ad una, sulla base di una specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente; dell'economia e del lavoro; della cultura e dell'informazione; dell'istruzione e della formazione professionale.

3. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica.

4. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), le associazioni e i movimenti delle donne, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e i relativi << curricula >> al Presidente della Giunta regionale che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi 60 giorni.

5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della

legge regionale 44/1996 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari

1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.

2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:

a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;

b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi dalla legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

3. ABROGATO

3 bis. ABROGATO

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.

Nota all'articolo 45

- L'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 44/1996, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è il seguente:

Art. 7 bis

1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al n. 2 bis del primo comma dell'articolo 5, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale per l'esecuzione al Direttore regionale all'organizzazione e al personale.

2. Il contratto ha termine con la scadenza ordinaria od anticipata della legislatura nel corso della quale è stato stipulato o in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato o, infine, quando il Presidente del gruppo ne faccia richiesta.

Note all'articolo 47

- L'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è il seguente:

Art. 3

1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio, calcolati mensilmente.

2. L'importo complessivo delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero dei consiglieri regionali per il 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, riferita al 1 gennaio 2011 addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata dalla Camera dei deputati ai suoi componenti, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato, riferita al 1 gennaio 2011.

3. L'importo complessivo di cui al comma 2, ridotto del 50 per cento, è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:

a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;

b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari in ragione del numero totale dei componenti di ogni gruppo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

- L'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è il seguente:

Art. 8

Ai gruppi che non si avvalgono interamente del personale a disposizione, secondo i contingenti di cui all'articolo 4, viene erogato un finanziamento sostitutivo a carico dei fondi del bilancio del Consiglio regionale con un massimo di tre unità per ciascun gruppo.

Il finanziamento sostitutivo di cui al comma precedente viene erogato in rate mensili.

La quota del finanziamento sostitutivo eccedente due unità per ciascun gruppo è erogata a condizione che il gruppo interessato reimpieghi le somme percepite nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione. La verifica del riutilizzo delle somme è effettuata su base annua.

Il finanziamento sostitutivo suindicato è pari al trattamento economico, riferito alla posizione economica 8 delle rispettive categorie D, C, B e A, previsto per il personale regionale di corrispondente categoria, maggiorato delle spese per gli oneri riflessi.

Note all'articolo 48

- Per il testo degli articoli 1 e 2 e 3 legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, vedi nota all'articolo 22.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 41/1983 è il seguente:

Art. 3

In caso di inadempienza degli obblighi imposti dal precedente articolo, esperita la procedura di cui all'articolo 7,

primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, il Presidente del Consiglio regionale dà notizia all'Assemblea dell'inosservanza della diffida ivi prevista salve, in ogni caso, le sanzioni disciplinari eventualmente disposte nell'ambito della potestà regolamentare.

Nota all'articolo 49

- L'articolo 17, commi 6, 6 bis e 6 ter, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è il seguente:

Art. 17 abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali

- omissis -

6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 38/1995 e di cui alla legge regionale 13/2003, hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota. Sulle somme restituite a tale titolo spettano gli interessi nella misura legale per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio.

6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 5

- d'iniziativa dei consiglieri Shaurli, Colautti, Tondo, Piccin, Paviotti, Santarossa, Lauri, Dipiazza presentato al Consiglio regionale il 18 luglio 2013 e assegnato alla V Commissione permanente il 19 luglio 2013; dichiarato urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento interno, nella seduta n. 11 del 18 luglio 2013, con l'assegnazione di un termine speciale alla Commissione per riferire all'Aula e con la decisione che le relazioni vengano fatte oralmente;

- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 22, 23 e 24 luglio 2013 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Martines, Paviotti e Ziberna e, di minoranza, del consigliere Bianchi;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 30 e del 31 luglio 2013 e approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2013;

- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5068/P dd. 7 agosto 2013.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali